



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
con il Ministro della giustizia (ALFANO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2009

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	20
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	23
Disegno di legge	»	25
Testo dell'Accordo in lingua originale e facente fede	»	27
Testo dell'Accordo prevalente in corso di divergenza	»	43

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e del Regno di Norvegia si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di ventisei articoli, un preambolo ed un Allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano la comunicazione e lo scambio, su richiesta o spontanea, delle informazioni e dei documenti, elencando casi e finalità.

L'articolo 5 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

L'articolo 6 prevede lo scambio d'informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini della esatta percezione di diritti e tasse doganali.

L'articolo 7 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono

o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 8 prevede, tra l'altro, che ciascuna Amministrazione possa fornirsi spontaneamente informazioni ed *intelligence* quando ci sia un pericolo per l'economia, la salute pubblica e ogni altro interesse essenziale dell'altra Parte contraente.

L'articolo 9 dispone che le Amministrazioni doganali si prestano mutua assistenza per applicare misure temporanee, avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni e disporre dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, conformemente alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte contraente che ne esercita il controllo.

L'articolo 10 contempla i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente.

L'articolo 11 detta disposizioni in materia di recupero crediti.

L'articolo 12 prevede e disciplina il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale. Lo stesso articolo prevede, altresì, la possibilità che i documenti, le informazioni e l'*intelligence* di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni automatizzate.

L'articolo 13 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 14 descrive le procedure e le formalità che devono essere seguite e rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni delle richieste.

L'articolo 15 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, di avviare indagini su ope-

razioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente.

L'articolo 16 prevede la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.

L'articolo 17 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita o almeno a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 18 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di esperti o testimoni in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 20 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 21 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 22 stabilisce che le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti comunichino direttamente e concordino disposizioni dettagliate per l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 23 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore.

L'articolo 25 disciplina la durata dell'Accordo e la denuncia dell'Accordo.

L'articolo 26 prevede il riesame dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

⁴Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, fatto ad Oslo il 16 giugno 2004".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero dell'Economia e delle Finanze- Agenzia delle Dogane

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento	NUMERO	PROPONENTE
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 10 a),b) e c)
2. Art. 16
3. Art. 18
4. Art. 21
5. Art.
6. Art..... comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Artcomma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art..... comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli n. 10, n. 16, n. 18 e n. 21.

- **ART. 10:** Al fine di garantire l'assistenza tecnica viene previsto lo scambio di due funzionari ,per assicurare l'attività di formazione e di assistenza nella materia doganale, viene previsto l'invio di due funzionari ad Oslo, e lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi. Per gli scambi viene previsto il: soggiorno in Italia di due funzionari/esperti della Norvegia ed invio ad Oslo di due funzionari/esperti italiani;
- **ART. 16:** Si prevede l'invio in Norvegia di due funzionari, per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali;
- **ART. 18:** Viene previsto l'invio in Norvegia di due funzionari, convocati a deporre in qualità di esperti o di testimoni;
- **ART. 21:** Si prevede l'invio di tre funzionari in Norvegia, per la partecipazione da parte italiana, ai lavori della Commissione mista, incaricata dell'esame dei programmi operativi.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero, sulla base del decreto 13 gennaio 2003, delle leggi indicate in Appendice e della legge n. 248 del 2006.
- Spese di pernottamento, soggiorno e biglietti aerei in base alle tariffe - tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo.

- Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero competente.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella I

A carico dello Stato Articoli	Anno 2009						Anno 2010						Anno 2011						A regime Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.				
	Annuale	Perm.	Lj	Annuale	Lj	Annuale	Perm.	Lj	Annuale	Perm.	Lj	Annuale	Perm.	Lj	Annuale	Lj			
Art.li 10, 16,18,21.		-28455				-28455					-28455						-28455		
Totale effetti finanz. negativi		-28455				-28455					-28455						-28455		
Totale effetti finanz. positivi																			

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime Anno terminale										
	Corrente		c/Cap.		Corrente			c/Cap.									
	Annuale	Perm.	Lj	Annuale	Lj	Annuale		Perm.	Lj								
Totale effetti finanz. negativi																	
Totale effetti finanz. positivi																	

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE II
TABELLA I bis

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART.COMMA.

Effetti finanziari a carico dello Stato:

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Totale
TOTALE a carico dello Stato										

SEZIONE II bis
Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato	Anno 2009						Anno 2010						Anno 2011						A regime Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			
	Annuale	Perm	LI.	Annuale	LI.	Annuale	Annuale	Perm	LI.	Annuale	LI.	Annuale	Annuale	Perm	LI.	Annuale	LI.		
Art.li 10,16,18,21.		-28455						-28455						-28455				-28455	
Totale affetti finanz. negativi																			
Totale affetti finanz. positivi																			
Totale generale effetti finanz. negativi								-28455										-28455	
Totale generale effetti finanz. positivi																			

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1			Anno 2			Anno 3			Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.
	Annuale	Perm	LI.	Annuale	Perm	LI.	Annuale	Perm	LI.	Annuale	Perm	LI.
Articolo												
Comma												
Totale affetti finanz. negativi												
Totale affetti finanz. positivi												

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Tabella 2 bis
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI
 (Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

Articolo	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Anno 4				Anno 5												
	Corrente		c/Cap		Corrente		cCap		Corrente		cCap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap										
	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.						
Comma																													
Totale effetti finanz. negativi																													
Totale effetti finanz. positivi																													
Totale generale effetti finanz. positivi																													
Articolo																													
Comma																													
Totale effetti finanz. negativi																													
Totale effetti finanz. positivi																													
Totale generale effetti finanz. positivi																													

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LO STA TO (come da Tab. 2)	-28455	-28455	-28455

MODALITÀ DI COPERTURA: A)

Fondi speciali

- Tabella A Ministero Affari Esteri			
Ministero			
- Tabella B Ministero			
Ministero			
Totale fondi speciali			

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge n. 170 del 1997, articolo 3, comma 1	28455	28455	28455
-Leggearticolo.....comma			
-Leggearticolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo.....comma			
-Leggearticolo.....comma			
-Leggearticolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	28455	28455	28455
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE AL TRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Norvegia in materia di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 10, lettera a):

Al fine di assicurare l'assistenza tecnica viene previsto lo scambio di funzionari. Per detti scambi vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. A tale fine, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente due unità, la cui spesa è così suddivisa:

– soggiorno per due funzionari norvegesi per un periodo di quattro giorni
(euro 120 al giorno x 2 persone x 4 giorni) euro 960

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Norvegia due funzionari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

– due biglietti aerei andata e ritorno Roma – Oslo
(euro 1.300 x 2 persone) euro 2.600

Totale onere (articolo 10, lettera a)) euro 3.560

Articolo 10, lettera b):

Al fine di assicurare la formazione e l'assistenza tecnica nelle materie doganali, viene previsto l'invio di due funzionari ad Oslo, per un periodo di sei giorni. La relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

– pernottamento
(euro 150 al giorno x 2 persone x 6 giorni) euro 1.800

– diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 100, che viene ridotta di euro 30 corrispondente ad un terzo della stessa. Ad euro 70 vanno aggiunti euro 27 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 97 x 2 persone x 6 giorni)	euro	1.164
Spese di viaggio:		
– biglietto aereo andata e ritorno Roma – Oslo (euro 1.300 x 2 persone)	euro	2.600
Totale onere (articolo 10, lettera b))	euro	<u>5.564</u>

Articolo 10, lettera c):

Viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi, per assicurare la prevista assistenza tecnica in materia doganale. Per assicurare detto scambio vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. A tale fine, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

– soggiorno per due esperti norvegesi per un periodo di quattro giorni (euro 120 al giorno x 2 persone x 4 giorni)	euro	960
---	------	-----

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Norvegia due esperti. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

– due biglietti aerei andata e ritorno Roma-Oslo (euro 1.300 x 2 persone)	euro	2.600
Totale onere (articolo 10, lettera c))	euro	<u>3.560</u>
Totale onere articolo 10	euro	<u>12.684</u>

Articolo 16:

Viene previsto l'invio di funzionari in Norvegia allo scopo di indagare su specifiche infrazioni doganali. Nella ipotesi dell'invio di due fun-

zionari ad Oslo per un periodo di sei giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

– pernottamento (euro 150 al giorno x 2 persone x 6 giorni)	euro	1.800
– diaria giornaliera (euro 97 x 2 persone x 6 giorni)	euro	1.164

Spese di viaggio:

– biglietto aereo andata e ritorno Roma-Oslo (euro 1.300 x 2 persone)	euro	2.600
		<hr/>
Totale onere (articolo 16)	euro	5.564
		<hr/> <hr/>

Articolo 18:

Viene previsto il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti.

Nell'ipotesi dell'invio annuo ad Oslo di due funzionari per un periodo di tre giorni e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

– pernottamento (euro 150 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	euro	900
– diaria giornaliera (euro 97 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	euro	582

Spese di viaggio:

– biglietto aereo andata e ritorno Roma-Oslo (euro 1.300 x 2 persone)	euro	2.600
		<hr/>
Totale onere (articolo 18)	euro	4.082
		<hr/> <hr/>

Articolo 21:

Al fine di esaminare i programmi operativi e per la eventuale revisione di alcune disposizioni dell'Accordo, viene costituita una Commissione mista, che si riunirà annualmente.

Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari ad Oslo, per un periodo di tre giorni nell'indicata città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

– pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 3 giorni)	euro	1.350
– diaria giornaliera (euro 97 al giorno x 3 persone x 3 giorni)	euro	873

Spese di viaggio:

– biglietto aereo andata e ritorno Roma-Oslo (euro 1.300 x 3 persone)	euro	3.900
Totale onere (articolo 21)	euro	6.123

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione politiche economico-finanziarie e di bilancio – programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità – UPB 1.1.2 – capitolo 3920 – Agenzia delle dogane, a decorrere dal 2009 ammonta ad euro 28.453, in cifra tonda euro 28.455.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari ed esperti, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

Le spese relative all'utilizzo di interpreti e traduttori previste dall'articolo 20, paragrafo 1, non comportano oneri aggiuntivi in quanto le indicate funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo presso l'Agenzia delle dogane

Pertanto, tenuto conto dell'esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi già in vigore, l'ipotesi prevista dall'articolo 20, paragrafo 2, relativa a spese di natura «elevate e non usuali», è del tutto eventuale e non richiede alcuna quantificazione di onere aggiuntivo.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Agenzia delle dogane.

Titolo: Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali.

Referente: Ufficio legislazione e politica doganale – Area centrale relazioni internazionali. Agenzia delle dogane.

PARTE I. *Aspetti tecnico-normativi di diritto interno*

1. *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo* – La stipula dell'Accordo di cui si tratta si rende necessaria affinché si disponga di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le Amministrazioni doganali del Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia.

2. *Analisi del quadro normativo nazionale* – Analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, l'Accordo deve essere ratificato con atto avente forza di legge, ex articolo 80 della Costituzione, dal momento che alcune sue disposizioni – quali ad esempio l'articolo 18 che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente o l'articolo 16 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente – rendono ciò necessario.

3. *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti* – Si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

4. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali* – Si attesta la non conflittualità con i principi costituzionali.

5. *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali* – Il provvedimento non incide sulla competenza delle regioni né degli enti locali.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione* – È stata verificata la non conflittualità con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa* – Non esistono rilegificazioni in materia.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo allo stato dell'iter* - Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto* - Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.

PARTE II. *Contesto normativo comunitario ed internazionale*

1. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario* - Si attesta la compatibilità del provvedimento con l'ordinamento comunitario. L'Accordo citato disciplina a livello intergovernativo aspetti della materia non coperti dall'Accordo sulla cooperazione doganale siglato dalla Comunità europea e dal Regno di Norvegia (Bruxelles, 10 aprile 1997).

2. *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto* - Non vi sono state procedure d'infrazione in materia.

3. *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali* - Il testo dell'Accordo non contrasta con alcun obbligo internazionale.

4. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto* - Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.

5. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto* - Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.

6. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea* - Accordi dello stesso tipo sono stati firmati sia dall'Italia che da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. *Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo*

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso* - Il provvedimento non reca nuove definizioni.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi* - È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti* – Nel testo dell'Accordo non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. I negoziati di tale Atto sono stati condotti tra le due Amministrazioni doganali sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze – elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle dogane) – e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo* – Non sono state operate abrogazioni di norme preesistenti.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi l'effetto retroattivo o riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente* – L'Accordo non contiene disposizioni del genere suindicato.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo* – Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione* – Non vi sono atti successivi attuativi.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia in oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi* – Non sussiste tale necessità.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

1) IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

a) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

La presente iniziativa risponde all'esigenza di dare piena attuazione all'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, sottoscritto a Oslo il 16 giugno 2004.

b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

L'Accordo citato disciplina a livello intergovernativo aspetti della materia non coperti dall'Accordo sulla cooperazione doganale siglato dalla Comunità europea e dal Regno di Norvegia (Bruxelles, 10 aprile 1997).

c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

La stipula dell'Accordo si è resa necessaria per poter disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le Amministrazioni doganali delle Controparti.

d) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando la società da tale minaccia; agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

e) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti, in particolare l'Agenzia delle dogane italiana e la Direzione delle dogane e delle accise norvegese; operatori commerciali e privati cittadini.

2) LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il disegno di legge è frutto di consultazione tra le competenti Autorità doganali delle Controparti.

3) LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

L'opzione di non intervento non è perseguibile, attesa la necessità dell'intervento legislativo prevista dall'articolo 80 della Costituzione.

4) LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

I negoziati per il presente Accordo sono stati condotti con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione.

5) LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

Le clausole dell'Accordo sono elaborate conformemente al testo standard redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle dogane).

6) L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

La semplificazione delle procedure doganali avrà positive ricadute sul volume degli scambi commerciali tra i due Paesi contraenti e sulla trasparenza degli stessi.

7) LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile, tenuto conto della riserva di legge formale imposta dalla Costituzione per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, di cui all'articolo 80 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 28.455 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Convinti che la lotta contro tali infrazioni può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti doganali e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

Hanno convenuto quanto segue:

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
 - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
 - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
 - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
 - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e la Direzione delle Dogane e delle Accise, per il Regno di Norvegia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);
- c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale;
- d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
- g) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
- h) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;

- i) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;
- j) "intelligence", l'elaborazione e l'interconnessione dei dati raccolti al fine di definire un profilo di rischio o di accertare una eventuale infrazione doganale.

CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:
 - a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;
 - b) prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale.
2. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.
3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione di questo Accordo non pregiudica gli altri obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altro Accordo internazionale o Convenzione.

CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA

Articolo 3

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni, i documenti e l'intelligence che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.

3. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

CASI DI ASSISTENZA

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali applicabili in quella Parte Contraente e rilevanti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
 - a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
 - b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Articolo 5

Le Amministrazioni doganali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono ogni informazione su:

- a) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
- b) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state collocate.

Articolo 6

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:

- a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 7

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed intelligence ed esercita un controllo speciale su:

- a) persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
- b) merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio;
- c) mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
- d) locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni ed intelligence di propria iniziativa.

Articolo 9

Le Amministrazioni doganali:

- a) si prestano mutua assistenza per applicare misure temporanee o avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni;
- b) dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative nazionali della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.

Articolo 10

Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali attraverso:

- a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
- b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità specializzate dei propri funzionari;
- c) lo scambio di esperti in materie doganali.

RECUPERO CREDITI

Articolo 11

1. L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, provvede al recupero crediti in relazione a diritti, tasse, spese e interessi relativi all'importazione e all'esportazione.
2. Una richiesta di recupero crediti deve essere accompagnata da una copia ufficiale o conforme autenticata dello strumento che ne permette l'esecuzione e da una traduzione, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 12 par.3 e art. 14 par.6.
3. Il titolo esecutivo, se del caso e in conformità alle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale adita, è accettato, riconosciuto, integrato o sostituito da un titolo che autorizza l'esecuzione in quella Parte Contraente.

4. Le questioni relative ai termini oltre i quali non è possibile eseguire un recupero sono regolate dalle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale adita.
5. La Parte Contraente adita non riserva alcun trattamento preferenziale ai crediti da recuperare.
6. L'istanza di fallimento nei confronti del debitore sulla base di un debito doganale può essere inoltrata solo se le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti acconsentono. Le spese originate dalle procedure fallimentari sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
7. Nel recupero crediti in relazione al presente Accordo non si inizia un'azione legale nel territorio dell'Amministrazione doganale adita previo consenso delle Autorità doganali.
8. L'amministrazione doganale adita può concedere la possibilità di differire o rateizzare il pagamento, avendone dato comunicazione all'Amministrazione doganale richiedente. Il consenso di quest'ultima deve pervenire all'autorità adita prima che questa accetti il saldo, la riduzione e la remissione del debito.
9. I procedimenti relativi all'esistenza o all'ammontare del debito doganale o al suo titolo esecutivo possono essere portati solo davanti all'autorità competente dell'amministrazione doganale richiedente.
10. La richiesta di prescrizione di un documento deve avere una breve dichiarazione del contenuto del documento.
11. La richiesta di assistenza deve contenere informazioni relative al termine in cui il recupero totale o parziale cade in prescrizione ai sensi delle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale richiedente.
12. Il credito viene riscosso nella valuta dell'Amministrazione doganale adita, stabilito secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di ricevimento della richiesta.
13. Le somme recuperate vengono trasmesse senza indugio, secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di trasmissione, all'Amministrazioni doganale richiedente, dopo opportuna deduzione di competenze e spese esigibili ai sensi delle disposizioni legislative della parte Contraente adita.

DOCUMENTI ED INTELLIGENCE

Articolo 12

1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita o dei terzi restano impregiudicati.
2. I documenti, le informazioni e l'intelligence possono essere trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico in ogni forma e per lo stesso scopo.
3. I documenti, le informazioni e l'intelligence da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnati da ogni utile notizia che ne permetta il relativo utilizzo ed interpretazione.

UTILIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI

Articolo 13

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'~~assistenza amministrativa~~ possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni interne vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dal presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tali comunicazioni.
3. In ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.

4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

COMUNICAZIONI DELLE RICHIESTE

Articolo 14

1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
 - a) l'Amministrazione doganale richiedente,
 - b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
 - c) un breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento,
 - d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
3. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
4. I documenti, le informazioni e l'intelligence di cui al presente Accordo sono comunicati ai funzionari designati a tal fine da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 1 dell'art. 21 del presente Accordo, una lista di detti funzionari viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.
5. Le Amministrazioni doganali convengono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati della ricerca e repressione delle infrazioni doganali stabiliscano tra loro un contatto personale e diretto.

6. Tutte le comunicazioni tra le Amministrazioni doganali avvengono in lingua inglese o in una lingua accettabile per entrambe le Amministrazioni doganali.

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 15

1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
 - a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
 - b) trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorità competente, oppure
 - c) indicare quali sono le Autorità competenti in materia.
2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 lett. a) del presente articolo può comportare l'acquisizione di deposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale, nonché quelle rilasciate da testimoni ed esperti.

Articolo 16

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
 - a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quell'infrazione doganale;
 - b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati concernenti quella infrazione doganale;
 - c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa. Essi non devono indossare uniformi né portare armi.

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Articolo 17

Qualora le Parti contraenti si scambino dati personali ai sensi del presente Accordo, esse garantiscono uno standard di protezione almeno equivalente al livello di protezione derivante dall'applicazione dei principi elencati nell'allegato al presente Accordo, di cui esso è parte integrante.

ESPERTI E TESTIMONI

Articolo 18

1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri funzionari a deporre, in qualità di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale veste il funzionario dovrà deporre.
2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

ECCEZIONI

Articolo 19

1. Qualora l'assistenza prevista dal presente Accordo possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali fondamentali di una Parte Contraente, o comporti la violazione di un segreto industriale,

commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative nazionali, l'assistenza può essere rifiutata, fornita parzialmente o fornita in base a determinati requisiti o condizioni.

2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni che la prima potrebbe richiedere.
4. Nel caso in cui l'assistenza sia rifiutata o differita, dovranno esserne fornite le motivazioni.

COSTI

Articolo 20

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 21

1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti stabiliscono direttamente le disposizioni che regolano l'applicazione del presente Accordo.

2. Viene istituita una Commissione mista italo - norvegese composta dal Direttore dell' Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore della Direzione delle Dogane e delle Accise norvegese o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
3. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.

Articolo 22

L' Agenzia delle Dogane italiana e la Direzione delle Dogane e delle Accise norvegese, comunicano direttamente al fine di trattare le questioni sorte dall' applicazione del presente Accordo che non siano questioni di politica estera o di diritto internazionale. Le Amministrazioni doganali stabiliscono di concerto le disposizioni dettagliate per l' applicazione del presente Accordo.

AMBITO TERRITORIALE

Articolo 23

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.

ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA

Articolo 24

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente l' avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l' entrata in vigore.

Articolo 25

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.

La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 26

Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notificano l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A OSLO.....il...16/6/2004...in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, norvegese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Massimo A. ...

Per il Governo del
Regno di Norvegia

Mant ...

ALLEGATO

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:
 - a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
 - b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
 - c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;
 - d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
 - e) conservati in una forma che permetta l'identificazione dei soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati;
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, così come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali, registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:
 - a) di constatare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati, il nome e la residenza abituale o il principale luogo di lavoro del responsabile di tale schedario;
 - b) di ottenere, ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati personali che la riguardano in un archivio informatizzato e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
 - c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;

d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5.1 Non può essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.

5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del presente allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica al fine di:

- a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi finanziari dello Stato o di reprimere reati penali;
- b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e le libertà altrui.

5.3 La legge può prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere adeguate sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.

**AGREEMENT ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY FOR THE
PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS
OFFENCES**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Norway, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs legislation are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests;

Considering that action against customs offences can be made more effective by the close co-operation between their Customs Administrations;

Having in mind the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibitions, restrictions and controls;

Considering that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

Having regard to the United Nations Convention against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those listed in the annex to the aforesaid Convention and following amendments;

Having regard to the Customs Cooperation Council Recommendation on Mutual Administrative Assistance of 5 December 1953.

Have agreed as follows:

DEFINITIONS

Article 1

For the purposes of this Agreement:

- a) "customs legislation" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:
- importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;

- collection, guarantee and refund of duties and taxes concerning importation and exportation;
 - prohibition, restriction and control measures, including the verification of the exchange rate control of the national currencies;
 - the fight against illicit narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;
- b) "Customs Administrations", shall mean the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza for the Italian Republic and the Directorate of Customs and Excise for the Kingdom of Norway, both competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a);
- c) "requesting Customs Administration", shall mean the Customs Administration of a Contracting Party which sends on a request for assistance in customs matters;
- d) "requested Customs Administration", shall mean the Customs Administration of a Contracting Party which receives a request for assistance in customs matters;
- e) "customs offence" shall mean any violation or attempted violation of customs legislation;
- f) "importation and exportation duties and taxes" shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;
- g) "person" shall mean any physical or legal person;
- h) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable person;
- i) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the United Nations Convention against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those referred to in the annex to the aforesaid Convention and following amendments;
- j) "Intelligence" shall mean the processing and connecting data gathered in order to define a risk profile or to identify a possible customs offence.

SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 2

1. The Contracting Parties shall, through their Customs Administrations give each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the purpose of:
 - a) ensuring the correct enforcement of the customs legislation;
 - b) preventing, investigating and repressing any infringement of the customs legislation.
2. This Agreement is not prejudicial to current and future obligations concerning Customs legislation and resulting, for the Italian Republic, from being Member State of the European Union and Contracting Party in intergovernmental Agreements already subscribed or to be subscribed among the Member States of the European Union.
3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties and does not cover the assistance in the penal sector. The implementation of this Agreement shall not be prejudicial to other obligations of mutual administrative assistance resulting from any other international Agreement or Convention of which the Contracting Parties are signatories.

SCOPE OF ASSISTANCE

Article 3

1. The assistance provided for in this Agreement shall be exchanged directly between Customs Administrations.
2. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information, documents and intelligence which can help to ensure proper enforcement of customs legislation and the prevention, investigation and repression of customs offences.
3. Assistance given under this Agreement is provided for by each Contracting Party, in accordance with legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and means available.

INSTANCES OF ASSISTANCE**Article 4**

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the national customs legislation and procedures applicable in that Contracting Party and relevant to inquiries relating to a customs offence.
2. Each Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:
 - a) new customs legislation enforcement techniques which have proved to be effective;
 - b) new trends, means or methods used for committing customs offences.

Article 5

The Customs Administrations, upon request or on their own initiative, exchange information concerning:

- a) the regularity of the exportation from the customs territory of the requested Contracting Party of goods imported in the customs territory of the requesting Contracting Party;
- b) the regularity of the importation in the customs territory of the requested Contracting Party of goods exported from the customs territory of the requesting Contracting Party, as well as the customs regime under which goods have been placed.

Article 6

The Customs Administrations of the Contracting Parties shall transmit on request, and if necessary after an enquiry, in the framework of relevant legal and regulatory provisions any information aimed at ensuring the accurate collection of customs duties and taxes, in particular those facilitating:

- a) the assessment of customs value, of tariff classification and of the origin of goods;
- b) the enforcement of provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

Article 7

On request, the requested Customs Administration shall provide information and intelligence on and maintain special control over:

- a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into or out of the customs territory of the requested Contracting Party;
- b) goods either in transit or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic into or out of the customs territory of the requesting Contracting Party;
- c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party;
- d) premises suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

Article 8

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and intelligence on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.
2. In cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information and intelligence on its own initiative.

Article 9

The Customs Administrations:

- a) assist each other with respect to the execution of temporary measures or proceedings, including the seizing, freezing or forfeiture of goods;
- b) hold goods, proceeds or instrumentalities forfeited as a result of the assistance provided for under this Agreement, in accordance with the national legal and administrative provisions of the Contracting Party in control of the property, proceeds or instrumentalities.

Article 10

The Customs Administrations may provide each other technical assistance in customs matters through:

- a) the exchange of officials, in order to increase the mutual knowledge of respective customs techniques;
- b) training and assistance in developing their officials' specialised skills;
- c) the exchange of experts in customs matters.

DEBT RECOVERY

Article 11

1. Upon application, the requested Customs Administration shall take necessary steps to recover importation and exportation duties, taxes, costs and interests claims.
2. A request for recovery of a claim must be accompanied by an official or certified copy of the instrument permitting its enforcement and a translation in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 3, and article 14 paragraph 6.
3. The instrument permitting enforcement of the claim shall, where appropriate and in accordance with the legislation of the requested Customs Administration, be accepted, recognised, supplemented or replaced by an instrument authorising enforcement in that Contracting Party.
4. Questions concerning any period beyond which a claim cannot be enforced shall be governed by the legislation of the requested Customs Administration.
5. Claims to be recovered shall not be given preferential treatment in the requested Contracting Party.
6. A bankruptcy petition against the debtor, on the basis of a Customs claim, can be filed only if the applicant and the requested Customs Administration so agree. Costs resulting from bankruptcy proceedings shall be paid by the requesting Customs Administration.
7. In recovery of claims relating to this Agreement, lawsuit shall not be initiated, in the territory of the requested Customs Administration unless the Customs Authorities so have agreed.

8. The requested Customs Administration may allow deferral of payment or payment by instalments, but must first inform the requesting Customs Administration about this. The requesting Customs Administration must consent before the requested Authority can submit itself to debt settlement, reduction and remission.
9. Proceedings relating to the existence or the amount of the Customs claim or the instrument permitting its enforcement may be brought only before the appropriate body of the requesting Customs Administration.
10. The request for statutory limitation of a document shall maintain a short statement about the contents of the document.
11. The request for assistance shall maintain information of the time limit when recovery fully or partly becomes time-barred according to the legislation of the requesting Customs Administration.
12. Claims shall be recovered in the currency of the requested Customs Administration in accordance with the official exchange rate on the day the request was received.
13. Amounts which have been recovered shall be transmitted without undue delay, at the official exchange rate on the day of transmission, to the requesting Customs Administration, after deduction of fees and costs which are levied in accordance with the legislation of the requested Contracting Party.

DOCUMENTS AND INTELLIGENCE

Article 12

1. Original documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient and shall be returned as soon as possible; rights of the requested Customs Administration or of the third Parties relating thereto shall remain unaffected.
2. Any document, information and intelligence can be exchanged, if possible, by computerised systems in any form and for the same purposes.
3. Any document, information and intelligence to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by all relevant information for interpreting or using them.

USE OF INFORMATION AND DOCUMENTS

Article 13

1. Information, communications and documents received in the context of the administrative assistance may be used in civil, penal and administrative proceedings under the conditions established by the respective enforceable internal laws only for the purposes of this Agreement.
2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for in this Agreement only if the Customs Administration that supplied them grants express permission, and on condition that internal laws of the receiving Customs Administration do not prohibit such disclosure.
3. However, due to the obligations deriving to the Italian Republic as a Member State of the European Union, the provisions referred to in the previous paragraph do not forbid that the information, communications and documents received may, when necessary, be conveyed to the European Commission and to the other Member States of the aforesaid Union.
4. Information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party, for the implementation of this Agreement, enjoy the same protection granted by the national laws of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

COMMUNICATION OF REQUESTS

Article 14

1. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any document deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. Such requests shall be promptly confirmed in writing.
2. Requests made pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following details:
 - a) the requesting Customs Administration;
 - b) the subject of and reason for the request;

- c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
 - d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.
3. The request made by either Customs Administration to follow a certain procedure shall be complied with, subject to the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.
 4. The documents, information and intelligence referred to in this Agreement shall be communicated to the officials duly designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials shall be given to the Customs Administration of the other Contracting Party in accordance with the provisions provided for in Article 21, paragraph 1.
 5. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the investigation and repression of customs offences maintain personal and direct relations with each other.
 6. All communication between the Customs Administrations shall take place in the English language or a language acceptable to both Customs Administrations.

EXECUTION OF REQUESTS

Article 15

1. If the requested Customs Administration does not have the requested documents or information, it shall in accordance with its national legal and administrative provisions, either:
 - a) initiate enquiries to obtain those documents or information, or
 - b) promptly send the request to the appropriate Authority, or
 - c) indicate which relevant authorities are competent.
2. Any inquiry under paragraph 1, letter a), of this Article may include the taking of statements from persons from whom information is sought in connection with a customs offence as well as those from witnesses and experts.

Article 16

1. On written request and for the purpose of investigating a customs offence, officials specially designated by the requesting Customs Administration, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose, may:
 - a) consult, in the offices of the requested Customs Administration, documents, records and any other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;
 - b) take copies of these documents, records and any other data concerning the customs offence in question;
 - c) be present during an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting Customs Administration.
2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the other Contracting Party, under the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.

They shall, while there, enjoy the same protection and assistance as that granted to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit. They must not wear uniforms or carry arms.

PERSONAL DATA PROTECTION

Article 17

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of protection at least equivalent to the level of protection deriving from the implementation of the principles listed in the Annex to this Agreement, which is an integral part of the latter.

EXPERTS AND WITNESSES

Article 18

1. Upon request of either Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party authorizes, whenever possible, its officials to testify as witnesses or experts in trials or administrative proceedings regarding customs offences prosecuted in the territory of the requesting Contracting Party and to produce

objects, deeds and other documents or certified copies of these documents needed for the proceedings in question. The writ of appearance shall state, in particular, the lawsuit as well as the status in which the official is called to testify.

2. The Customs Administration of the Contracting Party accepting the request, states precisely, if required, in the issued authorisation, the limits within which its own officials may testify.

EXCEPTIONS

Article 19

1. Where assistance under this Agreement would be to the detriment of the sovereignty, security, public policy or other fundamental national interest of the requested Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secret or would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, assistance may be refused, provided partly or provided subject to certain conditions or requirements.
2. If a Customs Administration requests assistance which it would not itself be able to provide if requested, it shall draw attention to this in its request. Compliance with such request shall be at the discretion of the requested Customs Administration.
3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that the request will interfere with ongoing investigations, prosecutions or proceedings. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration in order to determine if assistance can be given subject to the conditions that the requested Customs Administration may require.
4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

COSTS

Article 20

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances for experts and witnesses as well as translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult each other in order to determine the

conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

Article 21

1. The implementing regulations of this Agreement are rendered directly by the Customs Administrations of the Contracting Parties.
2. A Joint Italian - Norwegian Commission shall be established, to be composed of the Director of the Italian Customs Agency and the Director of the Norwegian Directorate of Customs and Excise, or their representatives, assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.
3. Problems for which no solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

Article 22

The Italian Customs Agency and the Norwegian Directorate of Customs and Excise may communicate directly for the purpose of dealing with issues arising out of the present Agreement which are not questions of foreign policy or international law. Those Customs Authorities shall mutually agree on detailed arrangements for the implementation of this Agreement

TERRITORIAL APPLICABILITY

Article 23

This Agreement shall apply to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.

ENTRY INTO FORCE AND DENUNCIATION

Article 24

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the two Contracting Parties shall officially notify each other that the internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been met.

Article 25

This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Contracting Party may denunciate it at any time through diplomatic channels.

The denunciation shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.

The procedures in progress shall be completed, anyway, according to the provisions of this Agreement.

Article 26

Upon request of either Customs Administration, or at the expiry of a five-year period starting from the date of entry into force of this Agreement, the Contracting Parties shall meet in order to revise it, unless they notify each other in writing that such revision is unnecessary.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE IN OSLO.....on 16 June 2004 in two originals, each in the Italian, Norwegian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergences of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Government
of the Italian Republic

Mario Andreotti

On behalf of the Government
of the Kingdom of Norway

Mant Wiga

ANNEX**PERSONAL DATA PROTECTION**

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
 - (a) obtained and processed fairly and lawfully;
 - (b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;
 - (c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
 - (d) accurate and, where necessary, kept up to date;
 - (e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purpose for which those data are stored.
2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.
3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.
4. Any person shall be enabled:
 - (a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;
 - (b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;
 - (c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;

(d) to have a remedy if a request for communication or, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to in paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.

5. 1. No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in this principle.

5.2. Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:

(a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;

(b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.

5.3. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated- personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.

6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.

7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

